

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE  
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL  
PERIODO MAGGIO 2013 – APRILE 2014  
PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL SETTORE  
AUTOTRASPORTO MERCI DEL VENETO**

Il giorno 22 maggio 2013 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre - Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, del Presidente di categoria Maria Teresa Faresin, del delegato Paolo Rizzolo, del responsabile del settore relazioni sindacali Ferruccio Righetto e del Sig. Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal presidente Alessandro Conte, dal Presidente della Cna Fita Veneto Angiolina Mignolli, con l'assistenza del segretario regionale Mario Borin, del Sig. Sergio Bersacchi responsabile regionale Cna Fita e del responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer, con l'assistenza del Segretario Generale Andrea Prando, del segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacale Umberto D'Aliberti;

e

la **Filt-CGIL** rappresentata dal Segretario regionale Ilario Simonaggio e da Vittorio Bertocco;


la **Fit-CISL** rappresentata dal Segretario regionale Gaetano Antonello;

la **Uiltrasporti-UIL** rappresentata dal Segretario Regionale Daniele Zennaro ed Umberto Zerbini;

è stata stipulata la seguente intesa.

Tenuto conto :

- Che il punto 2.2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 22 novembre 2011, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore autotrasporto merci del Veneto, prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento aprile 2012 – marzo 2013.



- Che il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;
- della nuova normativa relativa all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013) e successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, nonché della circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013.

Le parti verificato (fonte EBAV):

- Che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto – EBAV è diminuito del – 3,0% nel periodo di riferimento (aprile 2012-marzo 2013) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile 2011 – marzo 2012);
- Che il numero dei lavoratori è diminuito del – 3,0% % nel periodo di riferimento (aprile 2012 – marzo 2013) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (aprile 2011 - marzo 2012);
- Che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rientrano, nei limiti previsti del succitato CCRL del 22 novembre 2011, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo aprile 2012 – marzo 2013;

concordano quanto segue:

1. A far data dal **01 maggio 2013** al **30 aprile 2014** sarà erogato a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai), per tutte le giornate effettivamente lavorate, purchè in forza nell'impresa nel periodo di riferimento (aprile 2012 – marzo 2013), l'EET seguente:

| LIVELLI    | EET (mensile)<br>dal 01.05.2012 al 30.04.2013 |
|------------|---|
| <b>1 S</b> | <b>€ 28,74</b>                                |
| <b>1</b>   | <b>€ 27,02</b>                                |
| <b>2</b>   | <b>€ 24,87</b>                                |
| <b>3 S</b> | <b>€ 22,50</b>                                |
| <b>3</b>   | <b>€ 21,92</b>                                |
| <b>4</b>   | <b>€ 20,87</b>                                |
| <b>4 J</b> | <b>€ 20,33</b>                                |
| <b>5</b>   | <b>€ 19,93</b>                                |
| <b>6</b>   | <b>€ 18,64</b>                                |
| <b>6 J</b> | <b>€ 17,90</b>                                |

2. L'EET regionale di cui sopra sarà comunque erogato solo ed esclusivamente nelle aziende che nel periodo di riferimento (aprile 2012 / marzo 2013) non abbiano effettuato più di 350 ore medie di sospensione per lavoratore con utilizzo della DS e della Cig in deroga o di altri ammortizzatori e che nel contempo alla data del 31.12.2012 abbiano un numero di dipendenti non inferiore a quello in essere alla data del 31.12.2011.-
3. Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997 ed in base al D. Lgs. 276/2003, viene riconosciuto l'EET nella misura del 90% del valore attribuito al livello di riferimento;
4. L'EET è escluso ai fini del computo del TFR e proporzionato nel caso di rapporto di lavoro part-time sulla base dell'orario ridotto pattuito;
5. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2 del CCRL del 22 novembre 2011. In particolare nel caso in cui l'azienda non eroghi l'EET per il verificarsi congiunto dei due elementi (ore sospensione / numero dipendenti) richiamati al precedente art. 2 del presente verbale, la stessa dovrà darne comunicazione allo SPRAV.-
6. Il presente verbale sarà depositato, per puro scrupolo di completezza, entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso la DTL competente per territorio (Venezia).-
7. Autodichiarazione di conformità' ex art. 3, DPCM 22.1.2013: Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013, che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce adempimento amministrativo del CCRL del 22/11/2011 già depositato presso la DTL di Venezia in data 13/12/2011, ed è conforme alle disposizioni del DPCM soprarichiamato ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.-
8. Letto, confermato e sottoscritto.


**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**



**Filt-CGIL Veneto**



**CNA del Veneto**



**Fit-CISL Veneto**

**CASARTIGIANI Veneto**



**Ultraspporti-UIL Veneto**

